



# COMUNE DI LAIGUEGLIA

## Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/691111 – fax 0182/6911301

e-mail: [laigueglia@comune.laigueglia.sv.it](mailto:laigueglia@comune.laigueglia.sv.it)

pec: [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it)

sito Internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



## REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI PRESSO IL CAMPO BOE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2017)

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 1 – LOCALIZZAZIONE – DESTINAZIONE D'USO

Il Comune di Laigueglia è titolare della concessione demaniale n. 5 del 2017, allo scopo di realizzare punti di ormeggio temporaneo nello specchio acqueo al largo dell'arenile nord, posto tra il molo centrale ed il passaggio pubblico n. 58 (tra i "Bagni Tirreno" ed i "Bagni Antille"), individuato dal rettangolo i cui vertici hanno le seguenti coordinate, come anche riportato nell'allegato:

PUNTO	UTM WGS84		DATUM ROMA 1940	
	EST	NORD	longitudine E	Latitudine N
A	1432973	4870016	8° 9,826'	43° 58,805'
B	1433319	4869929	8° 10,072'	43° 58,761'
C	1433444	4870421	8° 10,154'	43° 59,026'
D	1433098	4870508	8° 9,908'	43° 59,069'

### ARTICOLO 2 – USO E REGOLAMENTAZIONE ORMEGGIO

Nello specchio acqueo di cui al presente regolamento è vietato esercitare attività commerciali (esempio: commercio itinerante, in forma fissa, pubblicità ecc.), manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le apposite autorizzazioni.

L'utilizzo degli ormeggi di cui sopra potrà essere soggetto al pagamento di una tariffa per la fruizione delle strutture stabilita da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune di Laigueglia concede in uso gratuito la possibilità di ormeggiare, a cura dell'utente, imbarcazioni da diporto e da pesca autorizzate a ittiturismo/pescaturismo (esclusivamente per le finalità proprie dell'ittiturismo/pescaturismo) di lunghezza compresa tra 6 m e 24 m, per la durata massima di 1 giorno (24 ore) dall'ora di ormeggio, allo scopo di consentire lo sbarco per la visita del centro storico e, in generale, della località.

La prenotazione dell'ormeggio dovrà avvenire tramite l'applicazione "Laigueglia pass", scaricabile dal sito istituzionale, previa accettazione delle condizioni dell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga vigente, oltreché del presente regolamento.

In caso di non funzionamento dell'applicazione di cui sopra, la prenotazione dovrà avvenire mediante e-mail all'indirizzo [laigueglia@comune.laigueglia.sv.it](mailto:laigueglia@comune.laigueglia.sv.it).

In caso di disponibilità di ormeggi e fino a che rimanga disponibile almeno uno degli ormeggi, la durata di cui sopra potrà essere estesa fino a 5 (cinque) giorni, previa richiesta del "Laigueglia pass" giornaliero.

Il Comune di Laigueglia, a seguito di particolari esigenze, potrà variare la collocazione del posto all'interno del campo boe.

Lo sbarco a terra ed il rientro a bordo dei fruitori del campo boe è completamente a carico e cura degli stessi.

In caso di emergenza e/o di condizioni meteo severe le imbarcazioni devono essere rimosse.

Ogni unità all'ormeggio deve essere presidiata da una persona adeguata e ormeggiata con idoneo rinforzo.

La sorveglianza del campo boe è esercitata dal Gestore. In ogni caso il Comandante l'imbarcazione deve essere in grado di allertare autonomamente (VHF o telefono), l'Autorità Marittima in caso si verificano situazioni di pericolo per le unità e per le persone (VHF CH 16 -- 112 - 1530).

Si applicano tutte le norme del Codice della Navigazione

### **ARTICOLO 3 – NORME DI COMPORTAMENTO**

Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione di un'unità, il Comune intimerà all'utente di rimuovere l'unità in questione entro un termine di tempo ragionevole in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'utente non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Comune, eventualmente mediante affidamento ad altro soggetto, con totale addebito delle spese a carico dell'utente.

Il Comune rimane manlevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si potessero verificare durante le operazioni di ormeggio ed in conseguenza delle stesse.

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'ormeggio nel campo boe a qualsiasi unità.

### **ARTICOLO 4 – DIVIETI**

Nel campo boe è fatto divieto di:

- depositare merci, materiali di qualsiasi genere, attrezzi da pesca senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente;

- versare in mare ogni sorta di residui e rifiuti solidi, liquidi e oleosi e usare detersivi per il lavaggio delle unità o di arredi;
- gettare fuoribordo rifiuti di bordo o residui di lavori eseguiti a bordo;
- gettare fuoribordo immondizia o rifiuti di ogni genere o ammucchiarli sulle aree a terra.

I rifiuti di alimentazione e le immondizie in genere devono essere riposti in sacchetti di plastica da depositare presso le aree ecologiche ubicate nel territorio comunale.

Sono altresì ivi richiamati i divieti e le relative sanzioni di cui alle ordinanze vigenti di sicurezza emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo e dal Comune di Laigueglia.

#### **ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA'**

La responsabilità in materia antincendio, antinquinamento e di sicurezza dell'ormeggio è in capo al Comandante l'imbarcazione, ai sensi delle norme vigenti.

L'occupante dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone, nonché alle attrezzature, agli impianti e alle imbarcazioni. Resta inteso che è a carico dell'utente segnalare prontamente alle Autorità competenti (Forze di Polizia, Amministrazione Comunale) eventuali danni da loro arrecati che potrebbero causare un utilizzo non idoneo e sicuro dell'approdo e del campo boe.

Il Comune non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa maggiore e fenomeni naturali.

#### **ARTICOLO 6 – SEGNALETICA**

I divieti e le indicazioni di cui sopra saranno evidenziati con apposita segnaletica verticale.

Chi intenda collocare cartelli indicatori in area demaniale marittima dovrà richiedere i dovuti titoli autorizzativi al Comune di Laigueglia.

#### **ARTICOLO 7 – DEROGHE TEMPORANEE**

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Comunale di valutare ed autorizzare eventuali deroghe temporanee a quanto disposto nel presente regolamento per particolari situazioni od eventi, in accordo con l'Autorità Marittima.

#### **ARTICOLO 8 – CONTROLLO**

Le forze di Polizia sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, i contravventori dell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga vigente e del presente regolamento saranno sanzionati rispettivamente ai sensi del Codice della Navigazione e del D.lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e ai sensi dell'art. 7 bis della L. 267/2000.

**ALLEGATO: PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE CAMPO BOE**

